



Local Policy

Brokerage Responsabile

**Funzione
Approvante**

Consiglio di Amministrazione

Data Febbraio 2026

**Funzione
Proponente**

Direzione Global Business

Indice

1	PREMESSA	3
2	Scopo del documento	3
3	Normativa esterna di riferimento	4
	- Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation – MAR).	4
	3.1 Glossario e Acronimi	4
4	RUOLI E RESPONSABILITÀ	5
	4.1 Responsabilità in FinecoBank	5
5	SVILUPPARE LA NORMATIVA IN RAGIONE DEI SINGOLI CONTENUTI DELLA MEDESIMA	6
	5.1 Principi etici del brokerage responsabile	6
	5.2 Presidi nello svolgimento dell'attività di brokerage	8
	5.2.1 <i>Target market e verifiche di appropriatezza</i>	8
	5.2.2 <i>Comunicazione</i>	8
	5.2.3 <i>Meccanismi di limitazione dei rischi connessi all'operatività su prodotti derivati</i>	8
	5.2.4 <i>Misure di limitazione dei rischi connessi all'operatività tramite il servizio di Marginazione</i>	9
	5.2.5 <i>Monitoraggio della Sostenibilità Finanziaria dei Clienti e Comunicazioni Preventive</i>	10
	5.3 Educazione finanziaria e strumenti per un uso consapevole della piattaforma ...	11
	5.4 Controlli, gestione del rischio e reporting	11

1 PREMESSA

FinecoBank S.p.A., in conformità alle leggi e regolamenti vigenti¹ emette proprie linee guida locali, nell'interesse della stabilità della Banca e del Gruppo.

Il presente documento integra la normativa interna ed è direttamente applicabile a livello locale² a seguito della sua approvazione.

2 Scopo del documento

La presente Local Policy (di seguito anche la "Policy") disciplina i principi, le regole di condotta e i presidi adottati da FinecoBank S.p.A. (di seguito "FinecoBank" o la "Banca"), per assicurare un modello di brokerage responsabile, trasparente e coerente con la tutela degli investitori e con la sana e prudente gestione.

La Policy:

- definisce il quadro di riferimento per la progettazione, l'erogazione e il controllo dei servizi di trading e investimento offerti alla clientela retail;
- formalizza le pratiche già in essere presso la Banca in materia di trading responsabile;
- assicura l'allineamento alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e alle raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza (BCE, ESMA, CONSOB, Banca d'Italia);
- definisce ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte.

La Policy si applica a:

- servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio ove connessa al servizio di brokerage retail;
- operatività su strumenti finanziari messi a disposizione della clientela retail (es. azioni, ETF, obbligazioni, derivati, prodotti strutturati, margin trading, ecc.), con particolare attenzione agli strumenti complessi e/o a leva;
- canali e piattaforme digitali di trading e investimento del Gruppo.

¹ Normative interne ed esterne vigenti alla data di emanazione del presente documento; successivi aggiornamenti, ove tempo per tempo applicabili.

² In caso divergenza tra le Responsabilità indicate nella presente normativa e quelle riportate nel Regolamento degli Organi Aziendali, Statuto, Regolamento Interno, Poteri Delegati di FinecoBank tempo per tempo vigenti, prevalgono sempre queste ultime.

3 Normativa esterna di riferimento

La Policy è coerente e dà attuazione, per quanto di competenza, al quadro normativo europeo e nazionale in materia di:

- Servizi di investimento e tutela degli investitori:
 - Direttiva MiFID II e Regolamento MiFIR;
 - normativa sul Product Governance e sull'inducement regime (compresi i profili connessi alla trasparenza dei costi e agli incentivi);
 - Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation – MAR).
 - Digitalizzazione, gamification e protezione dell'investitore retail, con riferimento in particolare:
 - alle iniziative ESMA su digitalizzazione dei servizi d'investimento, utilizzo di tecniche di gamification, raccomandazioni per rafforzare la protezione degli investitori retail;
 - ai richiami della CONSOB su “videogiochi” di trading online, fenomeno del funded trading e avvertenze su modelli che possano indurre comportamenti impulsivi o eccessivamente speculativi.
 - Tutela della clientela bancaria e finanziaria, in coerenza con le disposizioni e gli orientamenti della Banca d' Italia in tema di:
 - correttezza delle relazioni con la clientela;
 - trasparenza;
 - educazione finanziaria e protezione dei clienti più vulnerabili.
- A. La Policy tiene inoltre conto delle aspettative delle Autorità di Vigilanza europee (BCE/SSM) in materia di:
- modello di business e rischi connessi alla prestazione di servizi di trading alla clientela retail;
 - cultura del rischio e sostenibilità del modello operativo.

3.1 Glossario e Acronimi

Parola chiave	Definizione
Capogruppo	FinecoBank S.p.A. (di seguito anche “FinecoBank”, “Fineco” o “Banca”).
Società del Gruppo	Società del Gruppo FinecoBank, intendendo la stessa Capogruppo FinecoBank e le sue Società controllate.
Società Controllata del Gruppo	Società direttamente o indirettamente controllata da FinecoBank S.p.A. (di seguito anche “Società Controllata”/“Controllata”).

Gruppo	Gruppo FinecoBank, composto da FinecoBank S.p.A. e dalle Società del Gruppo (di seguito anche “Gruppo Fineco”/“Gruppo FinecoBank”).
Gamification	Il ricorso a tecniche tipiche del gioco in contesti non ludici applicate al comportamento degli investitori, e più specificamente agli investimenti finanziari. (Quaderno Giuridico Consob 32/2025)

4 RUOLI E RESPONSABILITÀ

4.1 Responsabilità in FinecoBank

In coerenza con la normativa di Gruppo in materia di gestione delle Rule:

Consiglio di Amministrazione di FinecoBank:

- definisce l’orientamento strategico in materia di brokerage responsabile.

La struttura di Global Brokerage:

- effettua controlli di appropriatezza e di target market in conformità alla normativa MIFID II;
- accompagna ogni operazione effettuata sulle proprie piattaforme con un’informativa dettagliata, comprensiva di avvertenze specifiche per strumenti strutturati o ad alto rischio e un’ indicazione chiara di costi e commissioni;
- adotta un processo di monitoraggio volto a identificare i clienti che presentano significative perdite in proporzione al proprio patrimonio.

Funzione Compliance:

- valuta, gestisce e monitora il rischio di non conformità rispetto alla normativa tempo per tempo vigente, per gli ambiti di competenza, inclusi gli aspetti inerenti alla protezione dell’investitore derivanti dall’attività di brokerage.

Funzione Risk Management:

- integra e valuta nel processo di risk inventory e nel framework di rischio complessivo, i rischi sociali inerenti alla sfera della clientela, derivanti dall’attività di brokerage svolta con quest’ultima;
- valuta il rischio reputazionale derivante da nuove iniziative / prodotti in ottica di sostenibilità del modello di brokerage;
- monitora il rischio reputazionale, attraverso indicatori, analisi dei reclami e raccolta dei dati di perdita.

Nella presente normativa, al fine di una migliore rappresentazione, ulteriori responsabilità, afferenti agli specifici ambiti trattati nei paragrafi che seguono, sono richiamate all'interno degli stessi.

5 SVILUPPARE LA NORMATIVA IN RAGIONE DEI SINGOLI CONTENUTI DELLA MEDESIMA

5.1 Principi etici del brokerage responsabile

FinecoBank adotta un modello di brokerage responsabile, concependo la propria piattaforma come uno spazio consapevole e trasparente, dove ogni cliente può operare in sicurezza, nel rispetto dei propri obiettivi e competenze. La Banca adotta un modello di brokerage che mette al centro la trasparenza, la tutela dell'investitore, la consapevolezza delle scelte e dei comportamenti finanziari e costruisce un sistema guidato da principi etici comprensivo di contenuti formativi alla base di ogni scelta, e applicati strumenti di controllo.

Il modello di brokerage responsabile definito da Fineco si ispira a:

- Gli standard internazionali volontari di autoregolamentazione nel campo della finanza sostenibile:
 - UN Principles for Responsible Banking, principi delle Nazioni Unite sviluppate da UNEP Finance Initiative per integrare la sostenibilità all'interno dell'attività bancaria;
 - UN Principles for Responsible Investing, principi delle Nazioni Unite sviluppate in collaborazione tra UNEP Financial Initiative e Global Compact per integrare la sostenibilità nei processi decisionali di investimento e nella gestione degli asset.
- la risoluzione dell'Assemblea Generale ONU
 - Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, contenente i principi in materia di sostenibilità del programma d'azione globale delle Nazioni Unite finalizzato a promuovere uno sviluppo che sia economicamente sostenibile, socialmente inclusivo e rispettoso dell'ambiente;
 - i principi fondamentali di dovere fiduciario, anche in coerenza con i principi e valori contenuti nel Codice Etico della Banca e con il corporate purpose del Gruppo "supportare i clienti nell'approccio responsabile alla loro vita finanziaria al fine di creare i presupposti per una società più prospera e più equa".

Nello specifico:

- assumere un ruolo sociale, promuovendo l'educazione finanziaria per rafforzare le competenze della clientela, migliorando la comprensione dei prodotti finanziari e favorendo decisioni d'investimento e di pianificazione finanziaria più consapevoli

anche con riferimento alle nuove forme di investimento digitale e altre forme di innovazione di prodotto, con particolare attenzione agli specifici profili di rischio degli stessi;

- garantire che gli strumenti finanziari strutturati o ad alto rischio siano accompagnati da un'informativa chiara, supportata da alert specifici, così da favorire decisioni maggiormente consapevoli;
- adottare dei presidi che garantiscono margini adeguati, con l'obiettivo di limitare la volatilità degli strumenti finanziari, tutelando sia la banca sia il cliente;
- garantire una comunicazione tempestiva e trasparente in caso di perdite significative, al fine di mantenere alta la consapevolezza del cliente; esclude l'utilizzo di elementi di gamification all'interno delle proprie piattaforme, evitando meccanismi ludici che potrebbero incentivare comportamenti compulsivi;

Nello specifico, Fineco:

- esclude l'utilizzo di elementi di gamification all'interno delle proprie piattaforme, evitando meccanismi ludici che potrebbero incentivare comportamenti compulsivi;
- mantiene una posizione di neutralità informativa rispetto a contenuti speculativi diffusi sui social media e non ospita sul proprio ecosistema forum o rubriche dedicate a fenomeni come "meme stock" o trading meramente ludico;
- dichiara in modo esplicito i costi reali dei servizi offerti, non monetizza i flussi di ordini tramite *payment for order flow* (PFOF) e non promuove campagne che possano creare opacità o incentivi distorsivi;
- collabora solo con professionisti, influencer e formatori, che rispettino gli standard di trasparenza e correttezza della Banca. In particolare, la Direzione Marketing, Advertising & Events:

(1) nel caso in cui Fineco sia committente e/o sponsor di Influencer remunerati per la loro attività pubblicitaria, seguendo le indicazioni riportate nel TUF, artt. 18 e 166, e MIFID II; Regolamento Intermediari CONSOB; Codice del Consumo, artt. 20-23, proibisce qualsiasi interazione diretta di questi ultimi con clienti o potenziali clienti e assoluto divieto di consulenza finanziaria e qualsiasi comportamento che possa costituire o essere interpretabile come prestazione del servizio di consulenza finanziaria

(2) verifica che i contenuti siano veritieri e corretti. Come da indicazioni del Regolamento Intermediari CONSOB; Normativa Market Abuse; *Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia sulla Trasparenza Bancaria*, ogni contenuto deve essere approvato prima della pubblicazione e se vengono pubblicati contenuti errati o non graditi, il Content Creator è tenuto a rimuoverli o correggerli entro 2 ore;

(3) seguendo quanto indicato nella *Global Policy Antitrust e Pratiche commerciali scorrette*, 1.2.6 e All. 4 e nel *Codice del Consumo*, artt. 20,21,22,23m; *Digital Chart IAP*; *Linee guida AGCM*; *Regolamento AGCOM con richiamo al TUSMA*, ha l'obbligo di rendere esplicita la natura pubblicitaria dei contenuti tramite Hashtag espliciti e Disclaimer.

- mette a disposizione del cliente un Customer Care dedicato esclusivamente a fornire supporto operativo e informativo, nel pieno rispetto dei principi etici e di trasparenza, che non offre raccomandazioni d'investimento né suggerimenti di natura commerciale, ma indicazioni chiare su procedure, sicurezza e corretto utilizzo della piattaforma.

5.2 Presidi nello svolgimento dell'attività di brokerage

5.2.1 Target market e verifiche di appropriatezza

La Direzione Products & Services con il supporto delle strutture di riporto diretto, è responsabile dello svolgimento dei controlli di appropriatezza e di target market in conformità alla normativa MIFID II, verificando le caratteristiche del cliente (classificazione cliente, conoscenza, esperienza, profilo di rischio, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e orizzonte temporale e preferenze di sostenibilità) e gli strumenti finanziari operati nell'ambito dei servizi di investimento di esecuzione e ricezione e trasmissione ordini. Tali controlli sono proporzionali alla complessità del prodotto trattato, con presidi più stringenti per gli strumenti più complessi il cui accesso è subordinato al superamento di test di appropriatezza e alla verifica del target market positivo.

5.2.2 Comunicazione

I contenuti promozionali relativi ai servizi di brokerage sono soggetti a verifica preventiva e controlli di primo livello da parte della Direzione Marketing, Advertising & Events e a valutazione preventiva da parte della Direzione Compliance, volti a garantirne la chiarezza, la correttezza e l'assenza di messaggi fuorvianti o in contrasto con i principi di brokerage responsabile di cui alla presente policy.

Inoltre, la struttura Global Brokerage con il supporto delle strutture ICT, predispone e monitora i diversi messaggi automatici, visibili e comprensibili, che vengono inviati prima della conferma dell'ordine (*pre-trade warnings*) volti a rappresentare i rischi principali dello strumento (es. leva, possibilità di perdita totale, complessità) e i costi e gli oneri connessi.

5.2.3 Meccanismi di limitazione dei rischi connessi all'operatività su prodotti derivati

Come, tempo per tempo definito dalla normativa interna in ambito Product Governance, per una maggior tutela del cliente, sono previste specifiche misure, che a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- a) Misure di carattere organizzativo e precontrattuale:

per svolgere attività di negoziazione in tutte le tipologie di prodotti e strumenti finanziari i

clienti, sottoscrivono le norme contrattuali generali che regolano i rapporti con la Banca, inclusa la prestazione dei servizi d'investimento.

Inoltre, i clienti che operano in strumenti derivati devono: (i) aver completato in ogni sua parte il questionario di profilatura MIFID, dimostrando di possedere un livello di conoscenza ed esperienza sufficienti per la tipologia di prodotti in esame, (ii) aver compilato e superato uno specifico test (cd. "Test Prodotti Complessi"), a dimostrazione del possesso di un'adeguata conoscenza relativa ai rischi e ai meccanismi propri della negoziazione in leva e (iii) aver sottoscritto il contratto integrativo per l'operatività in derivati (avendo ricevuto idonea informativa precontrattuale contenente le ulteriori specifiche norme applicabili alla negoziazione di strumenti e contratti derivati con la Banca) (iv) dichiarare un obiettivo di investimento specifico compatibile con la tipologia di strumenti in esame.

b) Misure di carattere tecnico-operativo:

- vengono predisposti meccanismi di pricing applicati dalla Banca per i contratti derivati OTC e Certificati a Leva Fineco che devono rispettare regole e limiti previsti per questa tipologia di strumenti nella normativa interna di riferimento, tempo per tempo vigente, in ambito di Pricing;
- al fine di limitare l'esposizione dei clienti su tipologie di strumenti quali i derivati e la marginazione, devono essere applicati massimali per posizione, da definirsi in maniera inversamente correlata alla volatilità (e quindi alla rischiosità) del sottostante e direttamente correlata alla liquidità del sottostante;
- vengono previsti, anche contrattualmente, l'utilizzo di ordini di stop loss automatici obbligatori per ogni posizione aperta (solo per CFD);
- ai clienti è offerta la possibilità di limitare la misura dell'effetto leva scegliendo di utilizzare un margine anche superiore a quello minimo eventualmente previsto dalla normativa per aprire e mantenere una posizione (solo per CFD).

Oltre a quanto previsto dalla normativa in tema di comunicazione delle operazioni con passività potenziali, è prevista la rilevazione giornaliera delle perdite, realizzate e potenziali, sugli strumenti in esame e, ove eccedenti predefinite percentuali del patrimonio del cliente presso la Banca, l'invio a quest'ultimo, entro la giornata successiva, di apposita comunicazione.

5.2.4 Misure di limitazione dei rischi connessi all'operatività tramite il servizio di Marginazione

Come, tempo per tempo definito all'interno della normativa interna in ambito Product Governance, per una maggior tutela del cliente, sono previste specifiche misure, che a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

a) Misure di carattere organizzativo e precontrattuale:

- per svolgere attività di negoziazione di tali strumenti i clienti, oltre a sottoscrivere le norme contrattuali generali che regolano tutti i rapporti con la Banca, inclusa la prestazione dei servizi d'investimento per tutte le altre tipologie di prodotti e strumenti finanziari, devono:

(i) aver completato in ogni sua parte il questionario di profilatura MIFID, ottenendo un punteggio di conoscenza ed esperienza pari ad almeno 2,5 punti; (ii) aver compilato e superato uno specifico test (cd. “Test Prodotti Complessi”), a dimostrazione del possesso di un’adeguata conoscenza relativa ai rischi e ai meccanismi propri della negoziazione in leva (iii) aver sottoscritto le “Norme Operative sulla Marginazione”.

b) Misure di carattere tecnico-operativo:

- al fine di limitare l'esposizione dei clienti tramite il servizio di Marginazione, devono essere applicati massimali per posizione, da definirsi in maniera inversamente correlata alla volatilità (e quindi alla rischiosità) del sottostante e direttamente correlata alla liquidità del sottostante;
- deve essere previsto, anche contrattualmente, l'utilizzo di ordini di stop loss automatici obbligatori per ogni posizione aperta;
- ai clienti dovrebbe essere offerta la possibilità di selezionare la misura dell'effetto leva scegliendo tra i diversi livelli proposti dalla Banca;
- oltre a quanto previsto dalla normativa in tema di comunicazione delle operazioni con passività potenziali deve essere prevista la rilevazione giornaliera delle perdite, realizzate e potenziali, sugli strumenti in esame e, ove eccedenti predefinite percentuali del patrimonio del cliente presso la Banca, l'invio al cliente entro la giornata successiva di apposita comunicazione.

5.2.5 Monitoraggio della Sostenibilità Finanziaria dei Clienti e Comunicazioni Preventive

Nell'ambito del Multi-Year Sustainability Plan, la struttura Global Brokerage con il supporto delle strutture ICT, definisce ed adotta un processo di monitoraggio volto a identificare i clienti che presentano significative perdite in proporzione al proprio patrimonio.

L'obiettivo è promuovere comportamenti finanziari consapevoli, supportare la gestione responsabile del rischio e favorire una maggiore alfabetizzazione finanziaria, soprattutto in contesti di volatilità di mercato.

Il processo si applica a tutti i clienti che nel periodo di riferimento hanno effettuato operazioni di trading che hanno portato alla realizzazione di perdite/profitti di redditi diversi.

Per la valutazione viene utilizzato il TFA medio del periodo di osservazione, calcolato per attenuare effetti distorsivi dovuti a operazioni isolate, flussi temporanei di liquidità o variazioni non strutturali del patrimonio.

Le analisi vengono effettuate con cadenza semestrale, alle seguenti date:

- 30 giugno
- 31 dicembre

Qualora, nel periodo di riferimento il cliente realizzasse perdite in zainetto fiscale pari o superiori al 30% rispetto al TFA medio, riceverà una comunicazione a mezzo email con

l'obiettivo di:

- aumentare la consapevolezza del cliente rispetto alle dinamiche di rischio-rendimento;
- favorire un approccio sostenibile e responsabile all'attività di investimento;
- indirizzare verso contenuti educativi e strumenti di autovalutazione del rischio.

La comunicazione include:

- segnalazione della diminuzione del TFA medio rilevata nel semestre;
- invito alla fruizione dei materiali formativi messi a disposizione dalla Banca nell'area personale (video, webinar e risorse on-demand).

5.3 Educazione finanziaria e strumenti per un uso consapevole della piattaforma

FinecoBank è da sempre attiva nell'attività di educazione finanziaria, coerentemente con il proprio corporate purpose, che prevede di supportare i clienti nella gestione responsabile dei loro risparmi al fine di creare i presupposti per una società più prospera e più equa.

La Banca, attraverso la competente struttura che si occupa di Business Training, supporta iniziative di educazione finanziaria in collaborazione con università, fondazioni ed enti indipendenti e cura l'accessibilità e fruibilità dei contenuti informativi, anche per utenti con minore esperienza finanziaria o digitale.

Le attività di educazione finanziaria sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza del funzionamento dei mercati finanziari per gestire al meglio il patrimonio dei clienti e potenziali clienti.

Nello specifico, la Banca trasversalmente con il coinvolgimento attivo della struttura in ambito di Business Training e della Direzione Marketing, Advertising & Events promuove un uso consapevole degli strumenti di brokerage attraverso webinar, corsi online, video, articoli e materiali didattici suddivisi per livelli di esperienza e contenuti dedicati ai rischi specifici.

Inoltre, la Banca, per tramite dei presidi indicati dalla struttura in ambito Global Brokerage, con il supporto delle strutture ICT ha la responsabilità di mettere a disposizione del cliente strumenti che gli consentono di monitorare autonomamente la frequenza delle operazioni, l'esposizione complessiva, l'utilizzo della leva e l'andamento di portafoglio.

Infine, la Banca, sempre per il tramite della struttura in ambito Global Brokerage con il supporto delle strutture ICT, ha la responsabilità di accompagnare ogni operazione effettuata sulle proprie piattaforme con un'informativa dettagliata, comprensiva di avvertenze specifiche per strumenti strutturati o ad alto rischio e un'indicazione chiara di costi e commissioni.

5.4 Controlli, gestione del rischio e reporting

La Banca, tramite la Direzione Chief Risk Officer, declina i principi di brokerage responsabile all'interno del proprio framework di gestione e monitoraggio dei rischi operativi e reputazionali adottando un approccio basato sul rischio e avvalendosi di indicatori (KRI) e flussi informativi

strutturati. Gli Statement del Risk Appetite Framework (RAF) della Banca sono coerenti con i principi del brokerage responsabile sopra descritti affinché siano valori condivisi che influenzino le scelte ad ogni livello dell'organizzazione.

I Key Risk Indicator (KRI) sono metriche quantitative che riflettono l'esposizione ai rischi operativi di specifici processi o prodotti, il cui valore è correlato a variazioni dei livelli di rischio. Il monitoraggio del rischio operativo per mezzo di tali indicatori consente alla Direzione CRO ed ai responsabili del rischio/processo di esercitare un controllo tempestivo del rischio nei processi di business.

I KRI maggiormente significativi sono inclusi all'interno della dashboard del Risk Appetite Framework (RAF) di Gruppo, che stabilisce il livello e gli obiettivi di rischio e rendimento che il Gruppo è disposto a sostenere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici e del business plan. A tali indicatori sono associati, ove possibile, degli specifici valori soglia (Risk Appetite, Risk Tolerance e Risk Capacity) il cui superamento attiva dei processi di escalation proporzionati alla tipologia di indicatore e alla gravità della soglia violata.

Tra gli indicatori a presidio del brokerage responsabile si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Gross Litigation Ratio e il Trim New Index, che misurano il grado di soddisfazione/insoddisfazione della clientela verso la Banca.

Per maggior informazioni sui KRI si rimanda alla GP "Framework per il monitoraggio e il controllo dei rischi operativi e reputazionali", mentre per maggior informazioni sul Risk Appetite Framework di Gruppo si rimanda alla GP "Group Risk Appetite Framework".

Infine, si segnala la presenza di ulteriori controlli di secondo livello volti a valutare il comportamento operativo della clientela e individuare eventuali situazioni di rischio.